

TOMIOLO

STUDIO ASSOCIATO

di consulenza commerciale e del lavoro

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 09 di

SPAZIO AZIENDE – SETTEMBRE 2014

LE ULTIME NOVITÀ	
<p>Aiuti de minimis: nuovi modelli di dichiarazione per le agevolazioni</p> <p style="text-align: center;">Circolare INPS n. 102 del 3 settembre 2014</p>	<p>In materia di aiuti di stato sono intervenuti due nuovi Regolamenti UE, che comportano l'obbligo di sostituire la modulistica relativa alle dichiarazioni "de minimis", da utilizzare per la fruizione delle agevolazioni contributive. In particolare l'applicazione degli stessi si riferisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • allo sgravio contributivo totale apprendisti; • all'incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell'ASPI; • all'incentivo per l'assunzione di lavoratori iscritti nella "Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori". <p>Dal 1° luglio 2014 le imprese che richiedono le agevolazioni in parola devono utilizzare il nuovo modello di dichiarazione sugli aiuti "de minimis", che va inviato anche nel caso di istanze anteriori al 30 giugno 2014 che non siano ancora state definite, o che siano state accolte con provvedimento adottato in data successiva al 30 giugno 2014.</p>
<p>Incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli</p> <p style="text-align: center;">DL n. 91/2014 convertito in Legge n. 116 dell'11 agosto 2014 (Suppl. Ord. n. 72, G.U. n. 192 del 20 agosto 2014)</p>	<p>Con la conversione in legge del c.d. Decreto "Competitività" vengono tra l'altro confermati, con alcune novità,</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli di età compresa tra i 18 e i 35 anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero determinato, pari ad un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi; • la riduzione del cuneo IRAP.
<p>Riduzione contributiva in edilizia per il 2104</p> <p style="text-align: center;">Messaggio INPS n. 6534 dell'11 agosto 2014</p>	<p>Per il 2014 non esiste ancora il decreto interministeriale che fissa la misura della riduzione contributiva nel settore dell'edilizia. Pertanto, a decorrere dal 1° settembre 2014, le aziende edili potranno inoltrare l'istanza per accedere al beneficio nella misura fissata per il 2013, pari all'11,50%. Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2014.</p>
<p>Assunzioni congiunte in agricoltura</p> <p style="text-align: center;">Decreto Ministero del Lavoro del 27 marzo 2014 (G.U. n. 185 dell'11 agosto 2014)</p>	<p>Sono state rese note le modalità operative per le assunzioni congiunte nel settore dell'agricoltura. Il provvedimento (in vigore dal 10 settembre 2014) definisce le modalità di comunicazione, tramite modello UNILAV, relative ai lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado ovvero da imprese legate da un contratto di rete.</p>
<p>Credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato</p> <p style="text-align: center;">Decreto Ministero dello Sviluppo economico del 28 luglio 2014 (G.U. n. 184 del 9 agosto 2014)</p>	<p>È stato pubblicato il Decreto, con il quale vengono definite modalità, contenuti e termini di presentazione delle istanze di accesso al credito d'imposta del 35% del costo aziendale sostenuto per l'assunzione di personale altamente qualificato impiegato in attività di ricerca e sviluppo. Le istanze saranno presentate in via esclusivamente telematica tramite procedura informatica accessibile dal sito www.cipaq@mise.gov.it. Per quanto riguarda i termini di trasmissione delle istanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le istanze di accesso al credito riferite ai costi sostenuti per le assunzioni dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012 possono essere presentate dal 15 settembre 2014 fino al 31 dicembre 2014; • dal 10 gennaio 2015 possono essere presentate le istanze riferite ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2013 e dal 10 gennaio 2016 quelle relative ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2014.

COMMENTI

L'articolo 3, commi da 4 a 13 della Legge n. 92/2012 - c.d. **Riforma Fornero** – ha introdotto l'obbligo di creare, nei settori esclusi dalle tradizionali forme di integrazione salariale, **Fondi di solidarietà bilaterali** frutto della concertazione tra Associazioni datoriali e Organizzazioni sindacali, allo scopo di garantire ai lavoratori, in caso di crisi aziendale, una **tutela** in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa. Nei settori in cui siano già consolidati sistemi di bilateralità le Organizzazioni sindacali e imprenditoriali possono adeguare in tal senso le fonti normative ed istitutive dei fondi bilaterali (o dei fondi interprofessionali) esistenti (art. 3, comma 14, della Legge n. 92/2012).

Fondo di solidarietà residuale

L'articolo 3, comma 19 della Legge n. 92/2012 ha previsto, a **decorrere dal 1° gennaio 2014**, qualora non siano stipulati gli accordi collettivi volti ad istituire i fondi di solidarietà sopra indicati, per le imprese dei settori non coperti dalla disciplina in materia di integrazione salariale, purché con **più di 15 dipendenti**, l'istituzione con un decreto del Ministero del Lavoro di un **Fondo di solidarietà residuale**.

Con il **Decreto Ministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014** pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2014 è stata data attuazione alla predetta disposizione tramite l'istituzione del Fondo residuale presso l'INPS.

L'INPS, con la **Circolare n. 100 del 2 settembre 2014**, è intervenuto per fornire istruzioni operative relativamente al versamento dei contributi destinati al finanziamento del predetto Fondo di solidarietà residuale.

FINANZIAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Al Fondo di solidarietà residuale è dovuto:

- un **contributo ordinario** pari allo **0,50%** della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore;



Il contributo ordinario non è dovuto per i dirigenti.

- un **contributo addizionale** totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.

Ai predetti contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria ad **eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi**.



Le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del fondo residuale, che abbiano una media occupazionale maggiore di quindici dipendenti, sono tenute a versare i contributi di finanziamento a decorrere dal **1° gennaio 2014**.

AMBITO DI APPLICAZIONE

L'articolo 1, comma 1 del Decreto Ministeriale 7 febbraio 2014, prevede che il Fondo di solidarietà residuale sia destinato ai lavoratori dipendenti dalle imprese

- con **più di quindici dipendenti**,
- appartenenti ai **settori non rientranti nel campo di applicazione** della normativa in materia d'integrazione salariale,
 - per i quali non sia stato costituito un fondo di solidarietà bilaterale ovvero un fondo interprofessionale;
 - ovvero che siano esclusi dal campo di applicazione del fondo di settore.

A riguardo l'INPS ha precisato che le **imprese interessate** devono essere individuate *“per esclusione - in relazione al settore di attività economica esercitata, o tipologia di datore di lavoro o dimensione - dalla applicabilità della normativa disciplinante le integrazioni salariali ordinaria o straordinaria.”*



Relativamente al concetto di **impresa**, l'Istituto precisa che, ai sensi della giurisprudenza comunitaria, per imprenditore si deve intendere **qualunque soggetto** che svolge attività economica e che sia attivo su un determinato mercato.

In particolare **non** sono soggette alla disciplina del Fondo residuale le imprese

- per le quali sussiste l'obbligo di contribuzione ad un Fondo di solidarietà istituito ai sensi del comma 4 (fondi bilaterali frutto della concertazione tra Associazioni datoriali e Organizzazioni sindacali), ovvero del comma 14 (fondi bilaterali o fondi interprofessionali esistenti in settori in cui siano già consolidati sistemi di bilateralità – vedi settore artigiano) e adeguati alla Legge n. 92/2012;
- che rientrano nel campo di applicazione di Fondi di settore preesistenti istituiti ai sensi della Legge n. 662/1996 (credito e credito cooperativo, imprese assicuratrici, trasporto aereo, Poste, Ente tabacchi italiani ecc) e Legge n. 449/1997 (trasporto ferroviario) ed adeguati alle disposizioni dell'articolo 3 della Legge n. 92/2012.

Alla luce di quanto precisato dall'INPS, l'individuazione dei datori di lavoro ai quali è richiesto il finanziamento del Fondo residuale è subordinata

- all'appartenenza ai settori di attività non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale e all'assenza di fondi alternativi;
- al requisito dimensionale.



Relativamente al requisito dimensionale, l'INPS precisa che al Fondo residuale contribuiscono solo le imprese che impiegano **mediamente più di quindici dipendenti**. La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel **semestre precedente**.

In altre parole, una volta verificata l'applicabilità del Fondo residuale per settore di appartenenza e tipologia di datore di lavoro, l'effettivo versamento del contributo dipende dalla **verifica mese per mese** della dimensione aziendale: qualora nel semestre precedente la media occupazionale risulti superiore a 15 dipendenti il contributo deve essere versato, qualora inferiore il contributo non deve essere versato.

REQUISITO DIMENSIONALE

Come già evidenziato, al Fondo residuale contribuiscono solo le imprese che impiegano mediamente più di quindici dipendenti.

La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel **semestre precedente**.

A tale riguardo, l'INPS chiarisce che poiché il requisito occupazionale risulta riferito ad un **arco temporale di sei mesi**, ciò può comportare *“una fluttuazione dell'obbligo contributivo”*. In particolare, l'obbligo di versamento del contributo ordinario sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, più di quindici dipendenti e non sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, fino a quindici dipendenti.

Ai fini della determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi

- i **lavoratori di qualunque qualifica** (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.),
- con **esclusione** degli **apprendisti**, degli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo.

In relazione alle varie tipologie di lavoratori da computare:

- i lavoratori **part-time** sono considerati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall'articolo 6 del D.Lgs n. 61/2000;
- i **lavoratori intermittenti** sono considerati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre;
- i lavoratori **ripartiti** sono computati nell'organico aziendale come parti di un'unica unità lavorativa, secondo le specifiche regole che disciplinano il rapporto di lavoro;
- il lavoratore **assente ancorché non retribuito** (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è **escluso** dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore: in tal caso deve essere computato il sostituto.



Ai fini della determinazione della media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di **sosta di attività e di sospensioni stagionali**.

Per le **aziende di nuova costituzione** il requisito dimensionale, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, deve essere determinato in relazione ai **mesi di attività**, se inferiori al semestre. Per il primo mese di attività è necessario fare riferimento alla forza occupazionale del predetto mese.

Nel caso in cui l'**impresa** eserciti **attività plurime**, con distinti inquadramenti attribuiti dall'INPS, il requisito occupazionale deve essere distintamente determinato in relazione al numero di dipendenti occupati in ognuna delle attività.

CONTRIBUTO ORDINARIO: MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO

Come già evidenziato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al Fondo di solidarietà residuale è dovuto un **contributo ordinario** pari allo **0,50%** calcolato sulla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore.

Termini di versamento

Relativamente ai termini di versamento, il contributo ordinario dovuto

- per le mensilità da **gennaio a settembre 2014** (mensilità pregresse) dovrà essere versato entro il **16 dicembre 2014** (giorno 16 del terzo mese successivo alla data di pubblicazione della circolare) senza applicazione di interessi;
- per la mensilità di **ottobre 2014** (mensilità corrente) dovrà essere versato secondo le ordinarie scadenze ovvero entro il 16 novembre 2014.

PRESTAZIONI DEL FONDO RESIDUALE

I fondi di solidarietà bilaterali e il fondo residuale hanno l'obbligo di assicurare la prestazione di un **assegno ordinario** di importo pari all'integrazione salariale, di durata almeno pari a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile (corrispondenti a 90 giornate) e comunque non superiore alla durata massima prevista dall'art. 6 della legge 164/1975 in ordine alla durata della concessione della Cassa integrazione ordinaria (12 mesi consecutivi oppure 12 mesi non consecutivi da computare in un biennio mobile), in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria.

È inoltre facoltà dei fondi di erogare le seguenti tipologie di prestazioni:

- **prestazioni integrative**, in termini di importi o durate, rispetto a quanto garantito da prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
- **assegni straordinari** per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
- **contributi al finanziamento di programmi formativi** di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

Nei casi di erogazione dell'assegno ordinario, i fondi di solidarietà bilaterali ed il fondo di solidarietà residuale hanno altresì l'obbligo di versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato.

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI SETTEMBRE 2014

MARTEDÌ 16

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **agosto 2014**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **agosto 2014**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili Gestione separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **agosto 2014** a collaboratori coordinati e continuativi.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS gestione ex-ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **agosto 2014**.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPGI mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **agosto 2014**.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Accise".

Contributi operai agricoli

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi relativi agli operai agricoli occupati nel trimestre **gennaio – marzo 2014**.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Addizionali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (**agosto 2014**).

VENERDÌ 19

Modello 770 Semplificato/Ordinario

Ultimo giorno utile per l'invio telematico delle dichiarazioni relative al 2013 (scadenza originaria del 31 luglio 2014 prorogata a tale data dal DPCM 31 luglio 2014 pubblicato nella G.U. n. 179 del 4 agosto 2014).

MARTEDÌ 30

Modello 730 – Operazioni di conguaglio

Il dipendente comunica al datore di lavoro/ente pensionistico di effettuare un minor o nessun acconto IRPEF.

INPS gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di **agosto 2014**, a favore dei lavoratori dello spettacolo.
Invio attraverso la procedura on-line fruibile dal portale dell'ENPALS o tramite Flusso UNIEMENS.

Invio telematico del Flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., co.co.pro., co.co.co. occasionali, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **agosto 2014**.

Presentazione all'INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.

Stampa libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **agosto 2014**.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2014

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**. ■